



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 285 DEL 17 marzo 2006

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 17 marzo 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 25

RECLAMI

Reclamo Soc. VERONA avverso l'obbligo di disputare una giornata di gara a porte chiuse inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Modena dell'11/3/06 – C.U. 281 del 14/3/06). **Procedura d'urgenza.**

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Verona, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell'obbligo di disputare una giornata di gara a porte chiuse, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara del Campionato di Serie B Tim Verona-Modena dell'11/3/2006, ha proposto reclamo d'urgenza la stessa Società, chiedendo la commutazione della sanzione in una ammenda di carattere economico.

A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva, in primo luogo, che i cori dei propri tifosi non avrebbero avuto il carattere della sistematicità sia perché “non sempre erano fine a se stessi” in quanto si sarebbero levati anche in relazione a specifici episodi che vedevano protagonista il calciatore di colore del Modena “vuoi per un suo tiro sballato, o anche per essersi fatto ammonire”, sia perché “annullati nell'immediato” da forti e ripetuti fischi di disapprovazione, sia perché rivolti anche ad altri calciatori non di colore.

La Soc. Verona afferma altresì che non corrisponderebbe al vero la sussistenza della recidiva specifica e della diffida, in quanto relativamente ai tre casi di recidiva precedenti, uno sarebbe stato di lieve entità, mentre gli altri due, compreso quello relativo alla diffida, sarebbero stati successivamente annullati dalla Commissione Disciplinare.

La reclamante lamenta, altresì, che la sanzione irrogata non avrebbe rispettato il principio di gradazione della sanzione tra il minimo ed il massimo edittale, né avrebbe tenuto conto di tutte le numerose e documentate iniziative svolte allo scopo della “prevenzione e lotta di ogni forma di razzismo ed intolleranza.”

La Soc. Verona afferma, inoltre, che la contestata recidiva dovrebbe essere compensata dalla documentata attività della Società volta a prevenire tali condotte.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed udito il difensore, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento.

Dagli atti ufficiali (in particolare, il rapporto del quarto ufficiale di gara e del collaboratore dell’Ufficio Indagini) risulta che alcuni sostenitori della Soc. Verona intonavano, per tutto il corso della gara, cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale (“*buu...buu...buu...*”) nei confronti di un calciatore avversario, ogni volta che questi veniva in possesso del pallone.

Si è trattato di una condotta particolarmente grave, per la sua pervicace sistematicità ed intensità (i cori sono stati intonati durante tutto l’incontro e ogni volta in cui il calciatore avversario di colore, veniva in possesso del pallone) e per il suo contenuto di discriminazione razziale.

A ciò si aggiunga che la Società reclamante è già stata sanzionata nel corso della presente stagione sportiva, per analoghi episodi posti in essere dai propri tifosi, a nulla rilevando peraltro ai fini sanzionatori, ex art. 10 comma 5 C.G.S., l’insussistenza di una preesistente diffida.

La dissociazione posta in essere dalla restante tifoseria nei confronti dei cori razzisti (refertata dal collaboratore dell’Ufficio Indagine e dal quarto ufficiale) ha riguardato solo alcuni dei riprovevoli episodi, rispetto alla continuità e sistematicità con la quale tali cori si sono ripetuti nell’arco di tutta la gara.

Pertanto, tale condotta – seppur apprezzabile sotto il profilo della graduazione della sanzione - non può assumere rilievo esimente, come correttamente valutato dal Giudice Sportivo.

Irrelevante, e comunque non condivisibile, è anche l’assunto secondo il quale i cori sarebbero stati diretti non ad un solo calciatore avversario di colore ma anche ad altri calciatori non di colore. Gli atti ufficiali (fonte privilegiata di prova) indicano, infatti, in modo inequivocabile la natura razzista dei cori rivolti al calciatore Asamoah.

Tale comportamento – ascrivibile a titolo di responsabilità oggettiva alla Soc. Verona – è stato pertanto correttamente valutato e sanzionato, ex art. 10 comma 5 C.G.S., dal Giudice Sportivo, tenuto conto, da un lato, della recidiva specifica e reiterata nonché della manifesta inefficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie precedentemente irrogate e, dall’altro, delle documentate iniziative (senza dubbio meritorie e apprezzabili) assunte dalla Società stessa per la prevenzione delle condotte razziste da parte di propri sostenitori.

Appare pertanto equa la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare l’obbligo di svolgimento a porte chiuse della prossima partita; dispone l’incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. BOLOGNA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Claudio **BELLUCCI** (gara Vicenza-Bologna del 4/3/06 - C.U. n. 272 del 7/3/06).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Claudio Bellucci, tesserato per la Soc. Bologna, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Vicenza-Bologna del 4/03/06, *“perchè, al 15° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpiva con una mano un avversario al volto; infrazione rilevata da un Assistente”*, ha proposto reclamo la Società di appartenenza, richiedendo in via principale la riduzione della sanzione alla squalifica per una giornata effettiva di gara, e, in via subordinata, la commutazione della seconda giornata di squalifica in una sanzione pecuniaria.

A sostegno del gravame la ricorrente rileva che si tratterebbe di un episodio privo di connotati di violenza e volontarietà, come fra l'altro interpretato dallo stesso assistente nel suo rapporto e dal Giudice Sportivo nella decisione impugnata.

La pronta ripresa del giuoco da parte del calciatore colpito dal Bellucci (pur avendo accentuato gli effetti del colpo) e la dinamica del gesto (*“...alzava una mano”*) dimostrerebbe infatti – a detta della reclamante - l'assoluta non violenza dell'episodio.

La Soc. Bologna ritiene che si sia trattato di una semplice movimento del braccio del proprio calciatore finalizzato a divincolarsi dalla trattenuta dell'avversario.

La condotta posta in essere dal Bellucci pertanto, analogamente a quanto deciso dagli organi di giustizia sportiva in casi analoghi, espressamente richiamati, imporrebbe l'applicazione di una sanzione non superiore ad un turno di squalifica.

La ricorrente, al fine di meglio qualificare tale condotta, chiede che si proceda ad interpellare l'assistente dell'arbitro (ovvero, ex art. 31 punto al C.G.S., il collaboratore dell'Ufficio Indagine) per un supplemento di rapporto.

All'odierno dibattimento è comparso il Bellucci insieme al rappresentante della Società, i quali - dopo aver insistito nella proprie richieste istruttorie - hanno ulteriormente illustrato i motivi di gravame ribadendo le richieste ivi formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene non fondato il gravame.

Nelle circostanze in causa, infatti, il calciatore, così leggesi nel referto dell'assistente del direttore di gara (il cui contenuto è stato confermato anche in sede di supplemento) colpiva volontariamente il volto dell'avversario *“con una mano”* ponendo in essere un atto che, per sua stessa natura e per l'obiettivo attinto, è connotato da pericolosità e violenza.

Ininfluente, sotto tale profilo, deve ritenersi la mancanza di concreti effetti lesivi, esclusi dall'assistente del direttore di gara, in quanto il danno all'integrità fisica del destinatario non costituisce, per costante orientamento di questa Commissione, un requisito essenziale dell'“atto violento”, rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l'intrinseca sua idoneità a ledere.

Come questa Commissione ha avuto modo di affermare in altre occasioni, per atto violento si deve intendere non solo il gesto che ha provocato ma anche quello che era idoneo a provocare oggettivamente conseguenze pregiudizievoli per l'integrità fisica dell'avversario. Oltrechè sul piano oggettivo, l'atto violento deve essere caratterizzato sul piano psicologico da una intenzionalità aggressiva del tesserato in danno dell'avversario.

Volontà che sembra senza alcun dubbio sussistere – come confermato dallo stesso assistente in sede di supplemento di rapporto - nel gesto posto in essere dal Bellucci.

Congrua ed equa deve pertanto ritenersi la sanzione inflitta, in considerazione del fatto che il gesto violento è stato posto in essere “in un contesto estraneo all’azione in svolgimento”, così come puntualmente rilevato dal Giudice Sportivo, e, sotto tale profilo, devono ritenersi irrilevanti le considerazioni addotte dai reclamanti circa la mancanza di volontarietà nell’azione del Bellucci.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione, delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 MARZO 2006

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani